



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28074 - CODICE FISCALE 00167670033

ORDINANZA N. 39

PROT. 6936

OGGETTO: CONTENIMENTO CONSUMO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Considerato che negli ultimi anni durante la stagione estiva si è verificato un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di giardini e orti;

Rilevato che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Ravvisata l'opportunità di prevenire possibili fenomeni di siccità che determinerebbero nel territorio comunale una situazione di carente approvvigionamento idrico, con conseguenti notevoli disagi alla cittadinanza;

Riscontrato che l'attuale situazione di approvvigionamento idrico nel territorio comunale può consentire, con le necessarie limitazioni orarie, l'uso dell'acqua potabile anche per l'irrigazione dei giardini ed in generale per uso diverso dal domestico e dal produttivo;

Considerato che la scarsità d'acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere che si riscontra nelle ore diurne e nel periodo della siccità estiva è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di piscine private o vasche (utilizzi questi che possono essere trasferiti dopo le ore 22:00) ;

Ritenuto che tali inconvenienti possano essere eliminati o ridotti mediante ordinanza sull'uso appropriato dell'acqua per innaffiamento e similari;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

che a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 15 settembre 2015:

ORE 07:00 ALLE ORE 22:00

"E' VIETATO CONSUMARE ACQUA POTABILE PER L'IRRIGAZIONE DEI GIARDINI ED IN GENERALE PER USO DIVERSO DAL DOMESTICO E DAL PRODUTTIVO.

A V V E R T E



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28074 - CODICE FISCALE 00167670033

- Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate in via amministrativa con una pena pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Ai sensi del 4° comma dell' art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
- Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

L'adeguata pubblicizzazione della presente ordinanza nonché l'invio di copia della medesima alla Stazione Carabinieri di Ghemme.

Ghemme, 23/07/2015

Il Sindaco

Temporelli Davide